



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 24-02-21

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AVIGLIANO UMBRO, SANT'ANATOLIA DI NARCO, SCHEGGINO E VALLO DI NERA, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 17:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BENEDETTI AGNESE	P	RANCANI GIANNI	A
LAURETI SIMONA	P	STELLA TERESA	P
DI FAZIO STEFANO	P	MASSARI ANDREA	P
ALUNNO MANCINI SANTE	P	SAVERI AURORA	A
ROSATI ADOLFO	P	VALERI LEONARDO	P
NICOLAI SERENELLA	P		

ne risultano presenti n. 9 - Assenti n. 2 - In carica n. 11 - Totale componenti 11

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Isidori Roberta.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

DI FAZIO STEFANO

ALUNNO MANCINI SANTE

MASSARI ANDREA

COMUNE DI VALLO DI NERA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.30 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267 che prevede forme associative tra i Comuni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Visto l'art.98, comma 3, del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n.267 che prevede la possibilità per i Comuni di stipulare apposite convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dei Segretari comunali;

Visto l'allegato schema di nuova Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria, che si compone di n. 12 articoli;

Vista la deliberazione n.150 del 19 luglio 1999 dell' ex Agenzia Nazionale dei Segretari comunali, in materia di Convenzione di Segreterie comunali;

Viste le deliberazioni n.164 del 27 luglio 2000 e n.270 del 6 settembre 2001 dell'ex Agenzia Nazionale dei Segretari comunali che ha dettato altre disposizioni in materia di convenzioni di segreteria;

Visto il D.P.R. 4 dicembre 1997 n.465;

Richiamato in particolare l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n.465 che dispone: *l' comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per la gestione associata del servizio di Segreteria ”;*

Visto il Decreto 21 ottobre 2020, del Ministro dell'Interno, "Modalita' e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale", pubblicato in data 30-11-2020, con particolare riferimento all'art. 2, commi 1 e 2, secondo il quale: *“Art. 2 - Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria - 1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti. 2. La nomina del segretario e' disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la piu' elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parita' di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila”;*

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali "Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto 21 ottobre 2020", del 01.12.2020;

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 25, del 28.08.2019, con la quale si disponeva di procedere alla gestione associata con i Comuni di Sant'Anatolia di Narco e Scheggino per il servizio di segreteria comunale, approvando la relativa convenzione, con scadenza 30.09.2021;

COMUNE DI VALLO DI NERA

Ritenuto di confermare la scelta della gestione associata del servizio di segreteria comunale, con i comuni di Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Avigliano Umbro, che, in virtù della popolazione residente, dovrebbe assumere il ruolo di comune capo-convenzione;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto, sì da costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno approvare lo schema di Convenzione concordato con gli altri Comuni aderenti;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267;

Visto il Contratto Nazionale dei Segretari comunali;

Visto l'art.42, comma 2, lett. c) del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267, che attribuisce alla competenza del Consiglio comunale la costituzione e modificazione di forme associative tra Comuni;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti nessuno

D E L I B E R A

1) di procedere allo scioglimento consensuale anticipato della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale con i Comuni di Sant'Anatolia di Narco e Scheggino, approvata con propria precedente Delibera n. 25, del 28.08.2019;

2) di approvare la nuova Convenzione tra i comuni di Avigliano Umbro, Scheggino, Sant'Anatolia di Narco e Vallo di Nera per la gestione associata del servizio di Segreteria comunale, che si compone di n. 12 articoli, che allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che la convenzione in essere avrà scadenza al 28.02.2021 e la nuova convenzione inizierà a decorrere dal 1.03.2021 e comunque successivamente all'individuazione del segretario comunale e conformemente alla presa d'atto da parte del Ministero dell'Interno ex Agenzia Regionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali;

4) di dare atto che le funzioni di Comune capofila sono svolte dal Comune di Avigliano Umbro la cui la popolazione al 31.12.2020 è pari a 2437 abitanti.

5) di dare atto altresì che la somma della popolazione residente nei tre comuni è superiore a 3000 abitanti, pertanto la predetta convenzione è da ascrivere alla classe III;

6) di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Interno ex Agenzia Regionale dei Segretari Comunali per i provvedimenti di competenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VALLO DI NERA

Con successiva e separata votazione favorevole unanime, (voti favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti nessuno)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Testo Unico delle Autonomie Locali (D. Lgs. 267/2000), immediatamente eseguibile.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AVIGLIANO UMBRO, SANT'ANATOLIA DI NARCO, SCHEGGINO E VALLO DI NERA, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

(Artt. 30 e 98, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 – Art. 10 D.P.R. n. 465/97)

L'anno duemilaventuno il giorno del mese di, tra il Comune di Avigliano Umbro (TR) (c.f. 00180740557) legalmente rappresentato dal Sindaco Luciano conti, il Comune di Sant'Anatolia di Narco (PG) (c.f.00...) legalmente rappresentato dal Sindaco Tullio Fibraroli, il Comune di Scheggino (PG) (c.f. 0....) legalmente rappresentato dal Sindaco Fabio Dottori e il Comune di Vallo di Nera (PG) (c.f. 0....) legalmente rappresentato dal Sindaco Agnese Benedetti, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO:

- che gli artt. 30 e 98, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 consentono ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- che l'art. 10, comma 2, D.P.R. n. 465/1997 dispone che le convenzioni stipulate tra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che il Decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020, all'art. 2, commi 1 e 2, prevede: “*Art. 2 - Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria - 1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti. 2. La nomina del segretario e' disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la piu' elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parita' di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila*”.

COMUNE DI VALLO DI NERA

- che l'amministrazione comunale di Avigliano Umbro con delibera di C.C. n..... del esecutiva ai sensi di legge, l'amministrazione comunale di Sant'Anatolia di Narco con delibera di C.C. n. del esecutiva ai sensi di legge, l'amministrazione comunale di Scheggino con delibera di C.C. n.... del esecutiva ai sensi di legge e l'amministrazione comunale di Vallo di Nera con delibera di C.C. n..... del esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO

I Comuni di Avigliano Umbro, Provincia di Terni, Sant'Anatolia di Narco (Provincia di Perugia), Scheggino (Provincia di Perugia) e Vallo di Nera (Provincia di Perugia), stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa. Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Avigliano Umbro assume la veste di Comune capo convenzione. La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione

ART. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale, previa acquisizione del parere dei Sindaci dei Comuni convenzionati, salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e n. 164/2000 dell'ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali.

Compete altresì al Sindaco del Comune capo-convenzione la richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza del Segretario titolare e del vicesegretario comunale e l'autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti e quattro gli Enti.

Le prestazioni lavorative del segretario saranno ripartite secondo le seguenti modalità operative:

- 1/3 (12 ore alla settimana) presso il Comune di Avigliano Umbro;
- 2/9 (8 ore alla settimana) presso il Comune di Sant'Anatolia di Narco;
- 2/9 (8 ore alla settimana) presso il Comune di Scheggino;
- 2/9 (8 ore alla settimana) presso il Comune di Vallo di Nera.

La ripartizione degli oneri finanziari tra gli enti convenzionati per la retribuzione del segretario comunale terrà ovviamente conto delle predette modalità di impiego, e sarà proporzionato di conseguenza.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vice Segretario di cui al successivo art. 6. In caso di impossibilità anche di questi, od in alternativa, il Sindaco capo convenzione chiederà la sostituzione alla Prefettura di Perugia-Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

L'articolazione dell'orario di lavoro nel corso dei giorni della settimana lavorativa sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Nel caso in cui, per motivi di ordine contingente, il Segretario comunale debba recarsi in uno dei Comuni convenzionati al di fuori dei giorni prefissati, ne darà tempestiva comunicazione al Sindaco del Comune presso il quale si verifica l'assenza.

ART. 6 – VICESEGRETARIO

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale resta ferma in capo ad ogni singolo Sindaco del Comune la facoltà di sostituire lo stesso con il Vice Segretario, in conformità a quanto previsto nelle normative, nei rispettivi Statuti Comunali e regolamenti di organizzazione. Qualora i Comuni non abbiano figure idonee a ricoprire tale incarico spetterà al Comune capofila procedere alla predetta nomina.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del Vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

Ogni volta che il Vicesegretario Comunale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni, gli altri Comuni rimborseranno al Comune di appartenenza del Vicesegretario il trattamento economico previsto per una giornata lavorativa.

Il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Vicesegretario Comunale per recarsi dal proprio Comune agli altri Comuni convenzionati sono a carico, nella misura e se nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni in materia, dei Comuni che ne fanno richiesta.

L'aggiornamento professionale è a carico del Comune di appartenenza del Vicesegretario.

Le spese per le missioni svolte dal Vicesegretario Comunale, nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni in materia, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risulteranno essere state effettuate.

ART. 7 - RAPPORTI GIURIDICI, FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario assegnato alla segreteria convenzionata sono disciplinati dai vigenti CCNL della categoria dei Segretari comunali.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, nonché al versamento degli oneri assistenziali e quant'altro attiene al servizio convenzionato, all'incasso delle quote bimestrali anticipate, ed al conguaglio, con scadenza annuale, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, ivi compresi la retribuzione aggiunta ed il rimborso delle spese di viaggio, laddove spettanti, per recarsi dall'uno all'altro dei Comuni, graviterà in ragione di:

- a) 1/3 - Comune di Avigliano Umbro;
- b) 2/9 - Comune di Sant'Anatolia di Narco;
- c) 2/9 - Comune di Scheggino;
- d) 2/9 - Comune di Vallo di Nera.

Ugualmente si provvederà per quanto riguarda tutte le spese derivanti dalla supplenza del titolare o dalla reggenza della sede.

COMUNE DI VALLO DI NERA

L'onere derivante dall'eventuale adeguamento della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41, comma 5, del CCNL 1998/2001 della categoria dei Segretari Comunali sarà posto a carico di ciascun Comune in rapporto alla indennità corrisposta ai rispettivi incaricati della più elevata posizione organizzativa.

Il Comune capo-convenzione provvederà a comunicare, all'inizio di ogni anno, la previsione di spesa annuale agli altri Comuni convenzionati, i quali provvederanno a liquidare anticipatamente e bimestralmente la quota spettante, salvo conguaglio a fine anno.

Altresì il Comune capo-convenzione provvederà a comunicare l'aggiornamento del costo del servizio in caso di variazioni significative (es. rinnovi contrattuali).

I Comuni convenzionati, in relazione a ciascuna comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza osservazioni, la richiesta si intenderà accettata.

I rimborsi spese per missioni o trasferte svolte dal Segretario, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato a specifiche necessità dei singoli enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Ciascun Comune provvederà inoltre alla liquidazione dei diritti di segreteria dovuti in base alle disposizioni vigenti in materia.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte del Comune capo-convenzione, e comunque alla scadenza della convenzione, ai sensi della deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 150 del 15.07.99, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo o sede della convenzione.

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi al Ministero dell'Interno ex Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per i provvedimenti di competenza.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIOLGIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida a partire dal giorno di presa in servizio del Segretario Comunale titolare della stessa, e con scadenza 01.03.2022, salvo proroghe.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- In caso di fusione di uno o più dei Comuni convenzionati, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 267/2000;

COMUNE DI VALLO DI NERA

- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare. In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza decorsi giorni 60 dalla comunicazione agli altri Enti della deliberazione di recesso. Analoga comunicazione dovrà essere data al Segretario comunale assegnato ed alla competente Prefettura.

ART. 10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe III (popolazione compresa dai 3.000 ai 10.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 12 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto d'individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale dell'Umbria per i conseguenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Avigliano Umbro

Comune di Sant'Anatolia di Narco

Comune di Scheggino

Comune di Vallo di Nera

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Isidori Roberta

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE
F.to BENEDETTI AGNESE

R.G. n.

Lì 26-02-21

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 26-02-21 al 13-03-21 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

[X] Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

Vallo di Nera, lì 26-02-21

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to QUARANTINI GIAMPIERO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Vallo di Nera, lì 26-02-21

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
QUARANTINI GIAMPIERO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 26-02-21 al 13-03-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 24-02-21:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Vallo di Nera, lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
QUARANTINI GIAMPIERO